

N. 464/2025 V.G.

La Corte d'Appello di Venezia

Prima sezione civile

riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Guido Santoro	Presidente
dott. Gabriella Zanon	Consigliere
dott. ssa Lucia Dall'Armellina	Consigliere rel.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento iscritto a ruolo generale volontaria giurisdizione al n. 464/2025 promosso

da

Parte_1 on l'Avv. Rudy Cortese;

reclamante

contro

Controparte_1 con gli Avv. Alessandro Scagliarini , Giuseppe Sperti, Antonino Spada

(C.F. *C.F._1*) ed Anita Toniato;

reclamato

*avente ad oggetto reclamo contro il decreto n. 319/2025 del Tribunale di Venezia di data 03.09.2025 avente ad oggetto la nomina ex art. 78 c.p.c. del curatore speciale di *Parte_1* [...] nell'ambito del procedimento arbitrale 2125/2025 pendente dinanzi alla Camera Arbitrale di Milano*

premesso che con ricorso al Tribunale di Venezia *Parte_I* instava per la revoca del decreto n. 319/2025 con il quale il Tribunale di Venezia aveva nominato – su ricorso di [...] *CP_I* - curatore speciale di *Parte_I* l'Avv. Damiano Zardini;

rilevato che *Parte_I* proponeva altresì reclamo avverso il decreto di nomina deducendo la violazione del contraddittorio, per essere il decreto stato emesso *inaudita altera parte* e in assenza del presupposto per la nomina del curatore ex art. 78 c.p.c. del conflitto di interessi;

rilevato altresì che il Tribunale di Venezia con successivo decreto del 25.09.2025 revocava la nomina del curatore speciale considerato che medio tempore era stato nominato un nuovo amministratore estraneo alla compagine sociale, di talchè, secondo il Tribunale, era stato rimosso il conflitto di interessi;

rilevato che *Parte_I* depositava successiva istanza per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ad agire attesa la sopravvenuta revoca del decreto impugnato;

rilevato che si costituiva nel presente procedimento *Controparte_I* il quale contestava le deduzioni avversarie e concludeva chiedendo che in caso di mancata declaratoria di inammissibilità del reclamo lo stesso venisse rigettato con condanna di *Parte_I* alla rifusione delle spese del presente procedimento, “*anche ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.*”;

ritenuto che la materia del contendere è cessata a seguito della revoca del decreto impugnato;

ritenuto, pertanto, che va dichiarata cessata la materia del contendere, non avendo più il ricorrente l’interesse a coltivare il ricorso, essendo sopravvenuta una situazione di fatto che ha eliminato la posizione di contrasto fra le parti, facendo così venire oggettivamente meno la necessità della pronuncia del giudice;

ritenuto che la cessazione della materia del contendere deve essere, infatti, pronunciata in ogni stato e grado del giudizio, anche d'ufficio, quando, successivamente alla proposizione dell'atto

introduttivo, sia stata ritualmente acquisita al processo una situazione dalla quale emerga, appunto, l'avvenuta cessazione del contrasto tra le parti in ordine ai fatti di causa senza che sia necessario un espresso accordo essendo venuto meno l'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vicenda (cfr. Cass. n. 19568/2017);

ritenuto che va valutata la soccombenza virtuale ai fini del governo delle spese processuali, permanendo un contrasto fra le parti in relazione alla ripartizione delle stesse;

rilevato che il **CP_I**, impugnando davanti alla Camera Arbitrale di Milano le delibere di **Part** del 15.11.2024 e del 03.01.2025 con le quali era stato rimosso dall'incarico di amministratore aveva chiesto la condanna di **Part** e dei suoi legali rappresentanti, **Pt_2** e **Per_I** - nonché di quest'ultimi in proprio - al risarcimento e/o all'indennizzo in via solidale e/o per quanto di rispettiva competenza, sulla base ciascuno, dei rispettivi – e diversi- titoli di responsabilità, del danno patrimoniale e non patrimoniale patito per la revoca senza giusta causa dalla sua carica di amministratore di **Part**, e per avere **Pt_2** e **Per_I** posto in essere condotte dannose volte all'esclusione dell'attore dalla partecipazione amministrativa e sociale (vedasi doc. 1 domanda di arbitrato, fasc. reclamante);

ritenuto che così delineate le domande svolte dal **CP_I** va affermata l'effettiva esistenza di un conflitto di interessi tra la società e i suoi legali rappresentanti in quanto convenuti in giudizio sia in qualità di legali rappresentanti della società, sia in proprio, essendo gli stessi portatori di un interesse che si pone in termini antitetici - e comunque, senz'altro non convergenti, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa della società - con quelli di **Part**;

ritenuto, infatti, che i legali rappresentanti avranno l'interesse a che le conseguenze dannose (ove accertate) delle condotte ascritte alla società e ai legali rappresentanti ricadano sulla società e non su essi medesimi, essendo il loro patrimonio attinto solo indirettamente – e in misura meno incisiva- da una condanna nei confronti della società;

ritenuto che tale conflitto di interessi non è stato rimosso per il solo fatto della nomina di un terzo ulteriore amministratore posto che le domande svolte dall'odierno resistente, per come sono strutturate, in quanto volte all'accertamento della *responsabilità - in via solidale e/o per quanto di rispettiva competenza- della società e dei suoi legali rappresentanti per le condotte a loro specificamente ascrivibili*, implicano un conflitto immanente di interessi fra la società e i legali rappresentanti, non superabile, per l'appunto con la nomina di un altro amministratore, che si aggiunge e non sostituisce la compagine degli amministratori;

ritenuto, pertanto, il reclamo doveva ritenersi non fondato;

ritenuto che le spese di lite seguono la soccombenza (virtuale) della reclamante e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri vigenti;

ritenuto di rigettare la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. non essendo stato provato il dolo o la colpa grave della reclamante nella proposizione della domanda;

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso proposto da *Parte_1* per sopravvenuta carenza di interesse.

Condanna *Parte_1* alla refusione in favore di *Controparte_1* delle spese processuali sostenute nel presente giudizio che liquida in euro 2.000,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;

rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.

Venezia , così deciso nella camera di consiglio del 06 novembre 2025

Il Presidente

Guido Santoro